# COMMISSIONE VII

# DIFESA

## LXXVI.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1968

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

## INDICE

PAG.

**Proposte di legge** (*Discussione e rinvio*):

COVELLI: Modifiche alla legge 5 marzo 1961, n. 212, concernente l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia (761);

PACCIARDI: Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai decorati di medaglia d'oro al valore alla memoria (2133);

SILVESTRI e REGGIANI: Assegno straordinario alle vedove ed ai figli maggiorenni inabili al lavoro dei decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria (2691);

GUERRIERI: Rivalutazione degli assegni e delle pensioni annessi alle ricompense al valor militare (2961) . . . . . 688

PRESIDENTE . . . . . 688, 689, 690
DE MEO, *Relatore* . . . . . 688, 689, 690
GORRERI . . . . . 689
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 689
PACCIARDI . . . . . 688

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (4377) . . . . . 691

PRESIDENTE . . . . . 691

PAG.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 691, 692
DE MEO, *Relatore* . . . . . 691, 692
FASOLI . . . . . 691, 692
PACCIARDI . . . . . 692

**Proposta di legge** (*Discussione e rinvio*):

Senatore ZENTI: Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relative al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4591) . . . . . 694

PRESIDENTE . . . . . 694, 697, 699
ABATE . . . . . 696, 698
BOLDRINI . . . . . 695, 697
BUFFONE . . . . . 696, 697
CAIATI, *Relatore* . . . . . 695
DE STASIO . . . . . 695, 697, 698
D'IPPOLITO . . . . . 696
FORNALE . . . . . 696
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 694, 698
PACCIARDI . . . . . 698

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4492) . . . . . 699

PRESIDENTE . . . . . 699, 701

PAG.

ABATE . . . . . 700, 701
BUFFONE, *Relatore* . . . . . 699, 701
COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 700, 701
FASOLI . . . . . 700, 701

**Disegno di legge** (*Discussione e rinvio*):

Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3778) . . . . . 704
PRESIDENTE . . . . . 704, 705
BUFFONE, *Relatore* . . . . . 704
COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 705

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 705

**La seduta comincia alle 10.**

LENOCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Covelli: Modifiche alla legge 5 marzo 1961, n. 212, concernente l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia (761); Pacciardi: Estensione dell'assegno straordinario previste dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai decorati di medaglia d'oro al valore alla memoria (2133); Silvestri e Reggiani: Assegno straordinario alle vedove ed ai figli maggiorenni inabili al lavoro dei decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria (2691); Guerrieri: Rivalutazione degli assegni e delle pensioni annessi alle ricompense al valor militare (2961).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Covelli: « Modifiche alla legge 5 marzo 1961, n. 212, concernente l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia »; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pacciardi: « Estensione dell'assegno straordinario previste dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai decorati di medaglia d'oro al valore alla memoria »; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Silvestri e Reggiani: « Assegno straordinario alle vedove e ai figli maggiorenni inabili al lavoro dei decorati di medaglie d'oro al valor militare alla memoria »; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Guerrieri: « Rivalutazione degli assegni e delle pensioni annessi alle ricompense al valor militare ».

L'onorevole De Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*. Per quanto riguarda la proposta di legge del deputato Covelli e la proposta di legge del deputato Guerrieri, manca tuttora il parere della Commissione bilancio, per cui chiedo che tale parere venga sollecitato da parte della Presidenza della nostra Commissione e propongo, pertanto, il rinvio della discussione.

Circa la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Silvestri e Reggiani, essa risulta assorbita in buona parte dal testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cariota Ferrara e Napolitano e per un altro verso risulta assorbibile dalla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pacciardi.

Quanto alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pacciardi, che interessa la concessione dell'assegno straordinario alle vedove delle medaglie d'oro al valore alla memoria non nella misura ridotta del 50 per cento, ma nella misura corrisposta alle medaglie d'oro viventi, la Commissione bilancio ha indicato già per le proposte di legge n. 2598 e n. 3603 il capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, condizionando la decorrenza del provvedimento alla data del 1° gennaio 1968 e comprendendo anche la proposta Pacciardi.

Propongo, pertanto, che il testo della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pacciardi, modificato secondo il parere della Commissione bilancio e con l'indicazione delle vedove come beneficiarie, venga approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PACCIARDI. Onorevole Presidente, personalmente ho partecipato in sede di Commissione bilancio alla discussione sulla mia proposta di legge, accettando le modifiche suggerite, per cui non credo vi siano equivoci che impediscano l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. È il problema della misura che varia. Solo alla vedove l'assegno dovrebbe essere dato per intero.

DE MEO, *Relatore*. La proposta originaria partiva dall'intendimento di concedere l'intero assegno, ma il Ministero del tesoro, non avendo le disponibilità necessarie, ha pregato il presentatore di portare la misura al 50 per cento.

GORRERI. Sono d'accordo con il Relatore nel senso di fare due blocchi distinti: l'uno riguardante l'aumento, l'altro la riversibilità. Possiamo anche accettare la proposta di rinvio del Relatore, purché si tratti di un rinvio a breve scadenza. Si dovrebbe anche sapere se sono scaduti i termini entro i quali la Commissione bilancio deve fornirci il suo parere. Noi siamo dell'intendimento di esaminare almeno le proposte appartenenti, diciamo così, al primo blocco, e si potrebbero accantonare le proposte riguardanti i cavalieri dell'Ordine militare.

PRESIDENTE. Nel resoconto riguardante i lavori della Commissione bilancio in ordine al parere da noi richiesto si legge che, su proposta del Presidente, la Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge trasmesse dalla Commissione di merito il 6 dicembre 1967, ossia delle proposte di legge Covelli, Pacciardi, Napolitano Francesco, Silvestri, Cariota Ferrara.

Noi, accettando l'emendamento Gorreri, abbiamo modificato le proposte di legge Napolitano e Cariota Ferrara ed abbiamo assorbito in parte la proposta di legge Silvestri, stabilendo la graduatoria degli « aventi diritto ».

Sono quindi rimaste in piedi parte della proposta Silvestri e la proposta di legge Pacciardi; e la proposta Covelli per la quale il Relatore ha chiesto il rinvio della discussione.

A proposito del parere espresso dalla Commissione bilancio, occorrerebbe sapere se le somme stanziate a copertura della spesa potranno essere utilizzate per la copertura anche della proposta di legge Pacciardi.

Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dal punto di vista del merito, non può che confermarsi quanto è stato detto in precedenza. Da parte del Governo vi è la migliore predisposizione a sodisfare le esigenze contenute nelle proposte di legge in esame.

Proprio per dare luogo a questa chiara manifestazione di buona volontà da parte del Governo, nella seduta del 28 settembre 1967, io accettai la proposta del relatore, onorevole De Meo, con la quale si prospettava l'opportunità attraverso la ricerca di una nuova copertura finanziaria di ridurre con un nuovo testo presentato dal relatore la portata dei provvedimenti, mediante uno stralcio. Prima ancora che i provvedimenti fossero portati all'esame della Commissione bilancio per il prescritto parere, chiesi che il Ministero della difesa potesse indicare, attraverso un'intesa con il Ministero del tesoro, il capitolo entro cui collocare le nuove spese aggiuntive.

Dopo un lungo scambio di vedute con il Ministero del tesoro si trovò un accordo sul nuovo testo proposto dal relatore. E proprio su di una questione essenziale trovammo il modo di dare una definizione più precisa e più pertinente.

Ora sono state poste all'ordine del giorno dei lavori della Commissione queste quattro proposte di legge (n. 761, n. 2133, n. 2691 e n. 2961).

Ricordo che l'Istituto del Nastro Azzurro ha manifestato, in occasione della recente approvazione da parte del Senato degli emendamenti riguardanti la pensione ai combattenti, la intenzione di presentare al ministro della difesa e quindi al ministro del tesoro una nuova iniziativa parlamentare, recante come prima firma quella dell'onorevole Scarascia, nuovo presidente del « Nastro Azzurro », nella quale saranno riassunte le istanze della categoria, tenendo conto del fatto nuovo rappresentato dalla possibilità sopraggiunta per effetto della approvazione da parte del Senato di un finanziamento *ad hoc*, ovviamente destinato alle pensioni dei combattenti.

L'unico problema è costituito dal fatto che la proposta di legge Covelli comporta una spesa di 5 miliardi di lire e, pur avendo noi da tempo manifestato il nostro avviso di massima favorevole, poiché la proposta interessa una estesa categoria di benemeriti cittadini non potrebbe essere affrontata che in sede più vasta, non limitandoci alla sola considerazione di opportunità espressa dal Ministero della difesa.

Avendo, però, manifestato e dovendo logicamente, nobilmente ed umanamente confermare il nostro intendimento, non possiamo per altro non riconoscere che la soluzione del problema rimane subordinata alla possibilità da parte del Ministero del tesoro di assicura la copertura dell'onere connesso al provvedimento.

Debbo anche avanzare le normali riserve per quanto concerne la proposta Pacciardi indubbiamente valida per la sua portata, ma che si differenzia, intanto, per il limite di spesa

che porta da mezzo milione ad un milione – e basta l'aumento di un milione per bloccare un provvedimento –, e perciò il Governo si rimette a quella che sarà la valutazione della Commissione bilancio, dando parere favorevole per quanto concerne il merito.

DE MEO, *Relatore*. A maggior chiarimento, all'atto dell'approvazione del testo unificato delle proposte Napolitano e Cariota Ferrara abbiamo espressamente dichiarato che non sarebbero decadute né la proposta di legge Covelli, né la proposta di legge Pacciardi: l'unico timore è relativo alla copertura, per la quale chiederemo, dunque, un altro parere alla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pacciardi:

ART. 1.

La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa, nella identica misura e alle stesse condizioni, a favore dei congiunti di medaglia d'oro al valore militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto – per il medesimo titolo – della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazione.

Il relatore propone ed il presentatore ha accettato di sostituire le parole: « dei congiunti » con le altre: « delle vedove ».

Pongo in votazione l'articolo 1, con l'emendamento suggerito dal Relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa, nella identica misura e alle stesse condizioni, a favore delle vedove di medaglia d'oro al valore militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto – per il medesimo titolo – dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

La Commissione bilancio nel suo parere sul testo unificato Cariota Ferrara-Napolitano, propose di aggiungere le parole: « con decorrenza dal 1° gennaio 1968 ». Il Relatore propone che sia adottato lo stesso termine *a quo*.

Pongo in votazione l'articolo 2, con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212, con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1963-64, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e articolo 120 del bilancio di previsione dello Stato per il 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Il Relatore propone di sostituire quest'articolo con l'articolo 3 del testo unificato indicato dalla Commissione bilancio a proposito del testo unificato e che è il seguente:

ART. 3.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'anno finanziario 1968 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1963.

Il Relatore ne propone la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(*Non è approvato*).

L'articolo 4 si intende, pertanto, soppresso.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto non appena sarà pervenuto il prescritto parere della V Commissione bilancio.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (4377).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa era stato invitato nella scorsa seduta a fornire cortesi schiarimenti in merito alla questione della autorizzazione a militari italiani a prestare servizio presso forze armate di paesi stranieri. Do, pertanto, la parola al Sottosegretario Cossiga che riferirà in merito ai quesiti posti.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema della perdita del grado dei militari, non soltanto in servizio, ma anche di quelli in congedo, in seguito alla assunzione in servizio non autorizzato in Forze armate straniere trova nel nostro ordinamento una duplice disciplina. Una è di carattere generale, relativa alla perdita della cittadinanza. La legge del 1912 che regola la normativa sulla cittadinanza italiana prevede come causa della perdita della cittadinanza stessa la prosecuzione del servizio presso Forze armate estere dopo la intimazione di competenza del ministero dell'interno. Qualora cioè un cittadino italiano si arruoli nelle Forze armate di uno stato estero, il Ministro dell'interno può intimargli di abbandonare il servizio militare presso lo Stato estero ponendo un termine per la dimissione dal servizio. Ove il cittadino italiano entro il predetto termine non cesserà dal servizio, incorre nella perdita della cittadinanza, nelle forme previste. Mancando per altro l'intimazione, non si ha la perdita della cittadinanza. Esistono però delle norme, per talune categorie di militari, che, a prescindere dalla perdita della cittadinanza, prevedono la perdita del grado per coloro i quali senza autorizzazione preventiva si arruolino nelle Forze armate di uno Stato estero. Nei tempi recenti l'unico caso che si sia verificato di arruolamento, anche di personale militare in congedo, riguarda i gendarmi di S. Marino. La Repubblica di S. Marino infatti notifica al ministero degli esteri il bando di concorso per l'arruolamento nella sua gendarmeria. Il ministero degli esteri comunica al comando dell'Arma dei carabinieri i bandi di concorso e di solito partecipano ai concorsi carabinieri in congedo. Altri casi non vi sono.

Fino a questo momento, anche per quanto riguarda l'arruolamento nella gendarmeria di S. Marino, non si è provveduto ad emanazione di provvedimenti di perdita del grado, anche in mancanza della espressa autorizzazione da parte dell'autorità militare, dato il carattere semiufficioso dell'arruolamento a cagione della informazione che è data tramite il ministero.

DE MEO, *Relatore*. Il Relatore, soddisfatto dei chiarimenti dati, ringrazia il rappresentante del Governo ed anche per non compromettere i buoni rapporti di vicinato con la Repubblica di S. Marino, si dichiara favorevole al testo del Governo.

FASOLI. La nostra parte presenta il seguente emendamento all'articolo 1 tendente a precisare il punto 2 con la formula: « assunzione in servizio in Forze armate di Stati esteri, salvo che non sia autorizzata ai sensi dei vigenti accordi nazionali ratificati ed entrati in vigore ». Mi sembra una dizione più precisa e completa.

Nella scorsa seduta si svolse una lunga discussione su questo punto e si disse che il testo era stato mutuato dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri di truppa dell'Arma dei carabinieri. Emerse la necessità di risalire nel tempo per vedere in che modo lo stato giuridico fosse stato precedentemente regolato. Mi sono fatto carico di effettuare delle ricerche e ho avuta la possibilità di apprendere che la legge numero 1168 ha devoluto nel suo testo la dizione adottata nella legge sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate e non dei carabinieri. Prima del 1954, infatti, tutti i sottufficiali ed i militari di truppa, per quanto concerne la perdita del

grado, erano soggetti alla legislazione risalente al periodo fascista.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* L'aggancio, onorevole Fasoli, è esattamente alla legge n. 387, articolo 82, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che emendava il regio decreto 25 giugno 1931.

PACCIARDI. Non è mai stata applicata la legge sulla perdita del grado.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Evidentemente lo Stato fascista non aveva tempo di applicarla e semmai più che degradare dal punto di vista militare degradava dalla condizione umana, come per i fratelli Rosselli.

FASOLI. Si nota, come è evidente, una derivazione della dizione sempre da leggi precedenti, per cui si fa una opera di trasfusione ed armonizzazione, che è stata però sempre frammentaria, per singoli istituti.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa:* L'attuale disegno di legge costituisce l'ultima tessera di un mosaico ormai completo.

FASOLI. Per questo siamo favorevoli al disegno di legge nel suo complesso. L'unica obiezione che muovevamo era alla dizione « non autorizzata », in quanto ci sembra che in tal modo si conferisca al ministero una autorità maggiore di quella ad esso spettante in base alle leggi. Non vogliamo negare l'autorizzazione, ma desideriamo che si richiami ad accordi internazionali in vigore, perché non possa avvenire che se un cittadino italiano è di gradimento del Governo in carica, questo stato assunto in servizio da uno Stato che è non fa nessun rilievo, mentre se lo Stato estero non sarà di gradimento del Governo l'autorizzazione sarà negata.

Ecco la ragione per la quale abbiamo presentato l'emendamento all'articolo 1, tendente a precisare il punto 2 con la formula: « assunzione in servizio in forze armate di stati esteri, salvo che non sia autorizzata ai sensi dei vigenti accordi nazionali ratificati ed entrati in vigore ».

Tale precisazione mi sembra faccia salva l'esatta interpretazione della legge ed indichi in quali casi il Governo possa dare l'autorizzazione ad entrare in servizio presso eserciti e forze armate straniere.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Desidero far presente che introducendo questa nuova formula nel disegno di legge, noi ci discostiamo dalle dizioni usate in altri testi legislativi.

Tra l'altro non sono in grado in questa sede di valutare la portata della nuova dizione. Dobbiamo tener presente che non risultano precedenti specifici recenti, salvo il caso di carabinieri in congedo i quali partecipano a concorsi per la gendarmeria di San Marino, nei cui riguardi, anche se nell'assenza di provvedimenti formali di autorizzazione, non si è dato luogo alla procedura per la perdita del grado.

Non sono nemmeno al corrente se esistano accordi internazionali a questo proposito. Alcuni reparti, è vero, potrebbero prestare servizio alle dipendenze dell'ONU, ma questo non sarebbe problema di passaggio di unità organiche. Si tratterebbe di una questione di natura politica, che non riguarda il singolo caso.

DE MEO, *Relatore.* Vorrei pregare l'onorevole Fasoli e gli altri firmatari di ritirare lo emendamento, in quanto dopo i chiarimenti del Sottosegretario ritengo che le preoccupazioni prospettate vengano a cadere. In nessun trattato internazionale di assistenza è prevista l'assunzione di militari italiani presso forze armate di stati esteri, ma tutt'al più possono essere inviati militari delle forze armate italiane in veste di assistenti ed istruttori.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Anch'io invito nuovamente l'onorevole Fasoli a ritirare l'emendamento, in quanto lo unico caso che si può verificare è quello nei confronti della repubblica di San Marino.

FASOLI. Dopo le rassicurazioni del sottosegretario e del relatore, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il graduato di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

1) perdita della cittadinanza;

2) assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;

3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in Forza armata diversa da quella di appartenenza o nella Guardia di Finanza o nel corpo delle Guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli Agenti di custodia delle carceri, ovvero nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito;

4) interdizione giudiziale o inabilitazione;

5) irreperibilità accertata;

6) violazione del giuramento o altri motivi disciplinari, previo giudizio della commissione di disciplina;

7) condanna:

*a*) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

*b*) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2) e 5) del primo comma dell'articolo 19 del codice penale.

Ferma la disposizione della lettera *b*) dell'articolo 35 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione stessa nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6), dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai numeri 4) e 7).

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, il graduato di truppa che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 1), 4) e 5) del precedente articolo 1, quando le cause stesse siano venute a cessare;

2) a domanda o d'ufficio, il graduato di truppa in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del numero 3) dell'articolo 1, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita;

3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il graduato di truppa incorso nella perdita del grado per motivi disciplinari ai sensi del numero 6) dell'articolo 1, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della relativa determinazione. Tale periodo è ridotto alla metà per il graduato di truppa che, per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una ricompensa può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la perdita del grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il graduato di truppa che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del numero 7) dell'articolo 1, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado, ai sensi della lettera *a*) di detto numero 7), anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione.

La reintegrazione nel grado del graduato di truppa già in servizio volontario non comporta di diritto la riammissione in servizio volontario del graduato stesso.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« 2) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi del n. 3), lettera *b*), dell'articolo 70, quando cessi la causa che ha determinato la cancellazione dai ruoli ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Il n. 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« 2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3), dell'articolo 60, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sono estese agli ufficiali di complemento ammessi, in qualità di allievi, alle Accademie navale ed aeronautica.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 3 della stessa legge sono estese ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma dell'Aeronautica ammessi, in qualità di allievi, all'Accademia aeronautica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Qualora la richiesta di reintegrazione nel grado, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1116, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1942, n. 429, o dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2185, sia respinta nel merito, l'esame di una nuova domanda è ammesso dopo cinque anni dalla data della decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegua una ricompensa al valor militare.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali ed ai sottufficiali della Guardia di finanza, ferme restando le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Zenti: Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relative al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare *(Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (4591).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Zenti: « Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relativa al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (4591).

Comunico di aver ricevuto dal Presidente della I Commissione il nulla osta per procedere nei lavori.

Ho chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario Guadalupi per una dichiarazione. Ne ha facoltà.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per al difesa*. Nell'ultima seduta il rappresentante del Governo fece riserva di fare conoscere il parere del Governo sulla scorta del parere che la Commissione affari costituzionali avrebbe dovuto dare e che ha dato nella seduta del 16 gennaio, secondo la comunicazione testé data dal Presidente.

La proposta d'iniziativa parlamentare del senatore Zenti aumenta in via temporanea l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli per un solo anno: 1967; e dei colonnelli per gli anni 1967, 1968 e 1969 del ruolo naviganti normali dell'Arma aeronautica. Si tratta in sostanza di una modifica alla legge 4 dicembre 1966, n. 1066, che modificò la legge organica sull'ordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'aeronautica militare: la famosa legge n. 1431 e la successiva legge n. 1303. Al primo paragrafo dell'articolo 1 di quella legge, n. 1066, si legge: « Negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere annualmente a valutazione è fissato in un quinto dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo ». Questa legge non ha completamente soddisfatto le esigenze della Forza armata e, come nella passata seduta il Presidente ha posto in evidenza, noi approvando la proposta di legge in esame avremmo risolto que-

sto problema in quanto le aliquote di valutazione relative ai prossimi anni che interessano gli ufficiali colonnelli del ruolo navigante normale portano ad uno spostamento della età media. Mentre l'età media degli anni di spostamento (per il profilo teorico) per l'anno 1967 sarebbe di 49 anni, nel 1972 l'età media sarebbe di 51 anni, con un segno +6 rispetto al +4 del 1964.

Praticamente le attuali aliquote dell'anno 1967 per i tenenti colonnelli sono le seguenti: 171 tenenti colonnelli di cui 71 di nuova valutazione; con la approvazione da parte della nostra Commissione della proposta Zenti la nuova aliquota si accresce di 18 unità: quindi 189 colonnelli, restando ferma la aliquota degli effettivi promossi che rimane di 22 posti attuali.. Si tratta, perciò, di una anticipazione di carriera nella valutazione di un settore limitato nel tempo che possiamo anche definire di quasi tutti gli appartenenti al corso « Aquila II », che particolari ragioni contingenti hanno bloccato non permettendo uno sviluppo secondo l'età media prevista dal piano teorico.

Per il grado di colonnello pilota, l'aliquota di valutazione ammonta a 58 unità di cui 25 in primo valutazione. Approvando la proposta Zenti si giungerebbe alle 64 unità di cui 3313 di prima valutazione, con uno slittamento di tre anni, non limitandosi al 1967 l'aliquota degli scrutinabili.

Come ho già detto al Senato, il Governo non ha manifestato in linea di massima alcuna riserva, ma ha dichiarato che, laddove la Commissione sia consenziente a questa proposta, si sarebbe rimesso alla Commissione, tenendo conto che si tratta indubbiamente di una modifica di carattere frammentario, che può avere il suo valore ai fini di un ricongiungimento di carriera e quindi per le finalità dell'Aereonautica, ma può anche presentare degli aspetti leggermente negativi per quanto riguarda coloro che avendo già acquisito uno stato giuridico vedono diminuite le aspettative e le fondate speranze sulla base della applicazione della legge del 1966.

Il Governo ritiene, tuttavia, di doversi rimettere alla piena e responsabile autonomia di giudizio della Commissione parlamentare, facendo presente che lo Stato maggiore dell'Aereonautica guarda con favore l'attuale provvedimento che solleverebbe da una situazione di pesantezza un intero corso di ufficiali che hanno meriti uguali a quelli che li hanno preceduti e forse anche a quelli che li seguiranno.

Il parere del Governo è in conclusione favorevole, a condizione che non si turbi lo stato giuridico preesistente.

DE STASIO. Il giudizio della Commissione affari costituzionali ha tenuto presente che si eleva la retroattività ?

CAIATI, *Relatore f.f.* Onorevoli Colleghi, la lettera del Presidente della I Commissione è un nulla osta a che noi procediamo nell'esame del provvedimento. Questo ripete in sostanza l'articolo 3 di una precedente legge approvata da noi e dalla I Commissione. La decorrenza si ha in funzione del momento in cui sono abrogate le aliquote che, per la legge di avanzamento, si devono fissare al 31 ottobre. La proposta di legge Zenti è stata presentata prima del 31 ottobre, l'*iter* è stato un po' lungo, ed è quindi necessario un articolo che abroghi le aliquote in una data che non vada oltre il 31 ottobre.

Non si tratta di approvare un aumento di organici, ma lasciamo che la forza armamata valuti i modi di progressione di carriera così come si evincono non da un profilo teorico, che purtroppo è smentito dalla realtà dell'annuario. Quando ho letto sull'annuario le percentuali degli ufficiali che dovrebbero essere pervenuti al grado di generale di brigata e di divisione aerea e di quelli che non dovrebbero arrivare al grado di generale di squadra, pur essendo generali di divisione, perché colpiti dai limiti di età, ho constatato con mano la fondatezza di questa esigenza dell'Aeronautica. Certamente i singoli che avevano già delle prospettive le vedranno diminuite, ma sarebbe più grave non potere assicurare la continuità negli alti gradi dai quali dipende il comando operativo.

BOLDRINI, Onorevole Presidente, posso comprendere le ragioni oggettive che hanno sollecitato il senatore Zenti a presentare la proposta di legge, ma noi desideriamo affrontare un discorso di fondo. Lo stesso Sottosegretario, pur rilevando gli aspetti positivi del provvedimento, non ha nascosto la frammentarietà di queste modifiche, che indubbiamente non siamo in grado di valutare.

Non sono in grado ora di conoscere sufficientemente il meccanismo di questa legge di avanzamento, perciò chiedo un rinvio della discussione in attesa di un provvedimento più organico, quale più volte preannunciato dal Governo.

Chiedo, quindi, formalmente un rinvio della discussione di questa proposta di legge. Se la Commissione non dovesse acconsentire a questa nostra richiesta, sarei costretto a

chiedere la rimessione del provvedimento dell'Assemblea.

ABATE. Onorevoli colleghi, anche noi, per la questione di fondo, cui ha accennato l'onorevole Boldrini, siamo contrari al provvedimento.

Siamo mortificati del fatto che la nostra Commissione, a distanza di un anno, si torni a preoccupare dei ruoli degli ufficiali piloti. In ogni occasione da parte della nostra Commissione sono stati presentati ordini del giorno su questo argomento e abbiamo sempre ricevuto assicurazioni che si stava predisponendo un disegno di legge per eliminare questi squilibri.

Noi avremmo gradito, come formalmente potremmo chiedere, che determinate proposte di legge, che sono sempre nel limbo, venissero prese in considerazione, per esaminare i coefficienti di promovibilità dei sottufficiali delle tre classi. E, a tal proposito, desidero rinnovare ai rappresentanti del Governo l'invito di prendere in considerazione il grande problema riguardante l'avanzamento specialmente dei gradi più bassi dell'Aereonautica.

FORNALE. Sono sostanzialmente favorevole all'approvazione di questa proposta di legge.

Contrariamente a quanto sostiene l'onorevole Boldrini sulla frammentarietà del nostro modo di legiferare, ritengo che non sia possibile mantenere fermi tutti i problemi in attesa di una nuova legge sull'avanzamento. E ritengo opportuno eliminare di volta in volta le strozzature che si verifichino.

Inoltre, a mio avviso, non hanno senso le argomentazioni dell'onorevole Abate: non mi sembra giusto non approvare questa proposta di legge soltanto perché non siamo in grado di esaminare quelle relative ai sottufficiali. Anche noi concordiamo sull'opportunità di risolvere il problema dell'avanzamento dei sottufficiali dell'Aereonautica, ma questo non è un motivo valido per rinviare l'approvazione del provvedimento in esame.

BUFFONE. Onorevoli colleghi, ho ascoltato le osservazioni dell'onorevole Abate e quelle dell'onorevole Boldrini, compresa l'alternativa di chiedere la rimessione in Assemblea della proposta di legge.

Consentite che la Commissione che ha responsabilmente lavorato per tutta la legislatura possa alla fine della medesima dirsi veramente paga di avere operato efficacemente in appoggio a quelle che sono le esigenze delle Forze armate. Il discorso ritorna sempre sulla legge di avanzamento. Ne ho fatto un capitolo apposito nella relazione al bilancio e penso che si svilupperà in quella sede una discussione in proposito.

Non dobbiamo partire dal presupposto che la nostra commissione viene continuamente mortificata da leggine correttive. La Commissione si deve sentire orgogliosa di operare, attraverso una serie di leggine, dei correttivi ad una legge di fondo che non è facile modificare. Rendiamoci conto che la modifica *in toto* della legge sull'avanzamento è un problema di una enorme complessità. Tutti noi sappiamo, perché lo abbiamo ascoltato, quale sia il pensiero del Ministro: quello di fare studiare a fondo il problema da un comitato di esperti del Ministero per sodisfare le esigenze e le aspettative della Commissione.

Ma confesso che ascoltando il ministro dicevo in cuor mio: voglio proprio vedere a quali risultati porterà questa iniziativa, perché chi attraverso l'esperienza ha cominciato ad avere una certa conoscenza della legge di avanzamento, della situazione obiettiva dei ruoli, della loro consistenza per gli avanzamenti differenziati, della loro disponibilità per tutte le ragioni che si sono venute accavallando dopo la guerra, sa che non è possibile pensare ad una nuova legge di avanzamento organica se non fra qualche anno, perché la situazione è ancora troppo confusa. Se noi però partiamo dal principio, che dovrebbe valere per la fine di questa legislatura e per i primi anni della prossima, di non esaminare più proposte di legge su questo tema se non in presenza di una nuova legge organica, si deve fermare tutto.

Non conosco i dati relativi ai componenti del « Corso Aquila II », ma un fondamento di verità in quello che diciamo si trova sempre. Quanti di questi ufficiali avranno un contratto pronto che non possono accettare perché legati da determinati vincoli con l'Aereonautica? Bisogna conoscere a fondo i parametri delle Forze armate ed il rapporto con quelli privati. Sono paurosi perché le percentuali di promozioni in rapporto alla forza organica delle Forze armate e a quella degli altri ministeri è veramente di assoluta inferiorità.

D'IPPOLITO. Ma qui si tratta solo di promuovere alcuni invece di altri.

BUFFONE. Non è così, perché si tratta di un corso che non ha potuto avere la progressione di carriera degli altri per la tecnica di inserimento nelle promozioni.

Certo, non si può dire che questa legge non finisca con il danneggiare altri ufficiali, ma il danno di costoro è costituito da un rallentamento di carriera, il danno degli ufficiali

dei quali ci occupiamo è di essere colpiti dai limiti di età senza possibilità di essere promossi.

Fatte queste premesse, se si chiede soltanto un rinvio delle modifiche si può continuare, ma altrimenti io chiedo al Presidente della Commissione che vi sia una assunzione di responsabilità politica in ordine a tutti i progetti di legge che ci verranno sottoposti e che riguarderanno l'avanzamento. Se infatti il principio deve essere questo: nessun esame di legge particolare se non in presenza di una nuova disciplina organica di tutta la materia dell'avanzamento, significa perdere tempo il continuare a discutere.

BOLDRINI. L'onorevole Buffone mette in dubbio le dichiarazioni del ministro Tremelloni.

BUFFONE. Non revoco in dubbio niente! Ho soltanto detto che non credo che il ministero sia nella condizione di presentare una nuova disciplina organica.

BOLDRINI. Il ministro della difesa è venuto qui ripetutamente a dichiarare che la commissione di studio del Ministero della difesa stava elaborando una legge sull'avanzamento.

BUFFONE. Ebbene, io, che da quindici anni faccio parte della Commissione difesa, dichiaro che su questo argomento intendo discutere anche con il Ministro della difesa. Si tratta di un problema di responsabilità politica. Ogni volta che si discutono questi problemi si chiede il rinvio dei provvedimenti all'Assemblea.

BOLDRINI. Chiediamo il rinvio all'Assemblea perché crediamo nella posizione del Ministro che ha precisamente dichiarato che la Commissione di studio che elabora le modifiche alla legge sull'avanzamento è pervenuta a precise conclusioni.

BUFFONE. Non è arrivata a nessuna conclusione, perché altrimenti ci avrebbero chiesto la delega che, per quanto mi riguarda, non sono disposto a concedere. Non vi è possibilità al momento di giudicare gli effetti di una legge di avanzamento che, essendo stata redatta nel dopoguerra, non ha neppure 15 anni di anzianità. Vi sono altre due proposte di legge che riguardano l'avanzamento, ma in queste condizioni mi rifiuto di svolgere altre relazioni.

DE STASIO. In coscienza devo fare rilevare che approvando la proposta di legge noi violeremmo il principio di uguaglianza e non raggiungeremmo lo scopo.

Posso anche riconoscere che si scelgano i più giovani per mandarli innanzi nella carriera, ma debbo anche ammettere che introducendo il quarto danneggeremmo coloro che sarebbero stati promossi senz'altro se si fosse fatta la valutazione di un quinto. Alcuni degli ufficiali che consideriamo, se venisse valutato un quarto invece che un quinto, non sarebbero più promossi. Nei riguardi di alcuni ufficiali sarebbe, dunque, deleteria la conseguenza di questa proposta. Noi aumentiamo soltanto il numero degil esaminandi, ma come si fa così a raggiungere gli alti gradi? Vogliamo favorire i più giovani? Sono tutti miei colleghi. L'ufficiale che vogliamo agevolare di più ha tre anni più degli altri. Li conosco uno per uno.

Per questi motivi, non potendo andare contro la mia coscienza, sono contrario all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Come Presidente di questa Commissione e per la responsabilità della mia funzione, desidero sottolineare che, a proposito del provvedimento in esame, ho recepito un'esigenza di ordine sostanziale, indiscriminato, perché nessuno di noi, tra l'altro, conosce le valutazioni che farà la commissione per l'avanzamento.

Devo respingere l'affermazione dell'onorevole Abate che noi ci occupiamo solo dei gradi alti dell'Areonautica: ciò non è mai stato nelle nostre intenzioni, né nei nostri metodi di lavoro.

Circa la rimessione all'Assemblea, onorevole Boldrini, mi consenta di chiarire tutti i punti della proposta di legge, in modo che una simile richiesta possa essere eventualmente avanzata più responsabilmente.

BOLDRINI. In generale, i nostri atti sono determinati con grande senso di responsabilità.

PRESIDENTE. Ho detto più responsabile, nel senso che ella possa essere più completamente informato.

Innanzitutto è da considerare che il problema dei danni ipotetici della proposta Zenti è una valutazione che va attentamente soppesata, ma che non deve sovrapporsi al problema di assicurare l'alimentazione della linea di comando.

Il ministro della difesa ha dichiarato che avrebbe fatto il possibile per presentare al Parlamento una nuova legge di avanzamento. Indubbiamente si tratta di un lavoro faticoso, poiché anche nella legge delega non sono pregiudizialmente stabiliti i limiti di competenza ed i modi in cui questa debba essere predisposta.

Circa il problema dei sottufficiali, si deve dar atto al ministro di continuare con infi-

nita pazienza a trattare con il Ministero del tesoro il problema degli adeguamenti economici a favore della benemerita categoria.

Dobbiamo, comunque, rassegnarci, qualsiasi provvedimento approveremo, al fatto che non riusciremo mai a sodisfare le esigenze di tutti. Vi sarà sempre qualcuno, che si sentirà leso nei suoi diritti.

Non vorrei ora apparire sollecito per una proposta di legge per la quale, da una parte, si chiede un rinvio al fine di un maggiore approfondimento ed anche in vista di dichiarazioni che il Ministro potrà fare in sede di discussione del bilancio e, dall'altra parte, si affaccia l'ipotesi delle richieste di una rimessione all'Assemblea. Lo devo dire perché la Commissione per completare i suoi lavori sappia anche quale è la sua responsabilità di ordine politico. E qui torna a proposito il discorso dell'onorevole Buffone, perché, se qualsiasi legge il Ministro voglia sottoporci in questo scorcio di tempo, data questa pregiudiziale in ordine alle leggi organiche, troverà una preclusione, allora sarà inutile parlarne. Vuol dire che discuteremo altri progetti più possibili e possiamo, in tal caso, stabilire fin d'ora che neppure i dati che potrà fornirci il Ministro potranno essere utili per un chiarimento e per un eventuale ripensamento o sulla proposta Zenti o su qualche altra sull'argomento.

ABATE. Chiedo formalmente che, per un maggiore approfondimento, la discussione del provvedimento sia rinviata.

DE STASIO. Propongo un adattamento alle esigenze espresse nel dibattito. Pertanto proporrei di rendere permanente il correttivo, di aumentare in proporzione il numero dei promuovibili e di stabilire la decorrenza dal 1968.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si dovrebbe rinviare il progetto al Senato ed il Governo dovrebbe prima dichiarare quale sia in proposito la sua posizione.

PACCIARDI. Onorevole Presidente, giudico che sia veramente strano che i capi di Stato maggiore si trovino nella necessità di rivolgersi ad un singolo deputato o senatore per prospettare un problema che, se è reale, dovrebbe essere discusso in seno alle Forze armate. Vi è infatti, il Consiglio superiore della difesa ove si esaminano gli organici con una perfetta competenza. Se vi fosse quindi da apportare qualche correttivo sarebbe molto opportuno che provvedesse il Ministero della difesa, se ne riconosce la necessità.

Mi sembra che sia un po' umiliante per i Capi di Stato maggiore dover ricorrere a questa via e porre la Commissione di fronte alla responsabilità di decidere senza conoscere le conseguenze. Probabilmente il Presidente della Commissione scorrendo l'annuario si sarà reso conto della effettiva necessità degli organici, ma questa non è la nostra convinzione, né lo può essere sempre. Ci troviamo in uno stato di perplessità perché dovrebbe essere il ministero stesso, con tutti gli organi che ha a disposizione, a fare sue le proposte dei singoli capi di Stato maggiore.

Con ciò non voglio dire che un singolo deputato non possa riconoscere spontaneamente la necessità di certe proposte di legge, ma quando si tratta di provvedimenti organici, o che hanno dei riflessi sugli organici degli ufficiali e dei sottufficiali, si dovrebbe avere la garanzia di un dibattito in seno agli organi competenti dipendenti dal ministero. Lo dico in linea di massima, perché a volte mi sembra che il ministero stesso è posto in condizioni di dover decidere perché evidentemente in seno all'organo competente non è stata presa una determinazione a ragion veduta.

Si tratta di leggi fondamentali per le Forze armate, e come può un deputato prevederne le conseguenze? Dobbiamo decidere nella fiducia dell'adesione o dei nostri organi competenti o dei sottosegretari che vengono qui a difendere provvedimenti dei quali non hanno riconosciuta la necessità nell'ambito del loro ministero?

Per queste ragioni ritengo che un rinvio per un maggiore approfondimento sarebbe necessario.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In realtà mi sembra che la proposta di rinvio sia proprio la più improduttiva. Non vi è dubbio che la validità di questa legge stralcio, eccezionale, in tanto vi sarebbe in quanto la nuova normativa venisse ad inserirsi in un momento propizio che non può che essere quello della già avvenuta convocazione della Commissione di avanzamento, la quale, stando alla legge attuale, deve giudicare secondo l'anzianità ed i titoli previsti dalla legge nella aliquota stabilita il 31 ottobre 1967.

Dunque, se la proposta Zenti aveva ed ha un valore, lo ha in rapporto alla aliquota prevista fin da questo momento e che deve essere maggiorata di quel tasso di incremento che la stessa proposta prevede limitatamente nel tempo per i tenenti colonnelli, per il 1967, per un triennio per i generali di brigata aerea.

Un eventuale rinvio per ricercare un parere del Governo sarebbe pertanto superfluo

dal momento che il rappresentante del Governo, assumendo le sue responsabilità, guardando nel profilo unitario le esigenze delle Forze armate, ha già dichiarato diffusamente nella seduta dell'8 novembre alla Commissione difesa del Senato di proporre una ulteriore delega alla legge n. 1066 ed ha chiarito i motivi per cui sarebbe disposta la anticipata valutazione ai fini dell'avanzamento di ufficiali, i quali per una serie di circostanze sfavorevoli non hanno potuto beneficiare delle norme precedenti e, dopo avere richiamati i vantaggi che possono derivare dal provvedimento, fra cui l'ampliamento delle rosa dei valutabili, e gli svantaggi costituiti da una certa diminuzione delle possibilità di promozione per gli ufficiali già scrutinabili, ha riconosciuto che l'iniziativa è rispondente all'interesse delle Forze armate, rimettendosi comunque alle decisioni della Commissione al riguardo, riservandosi di presentare emendamenti formali e tecnici all'articolo 2; emendamenti che furono successivamenet presentati e approvati.

Aggingerò che per dare maggiore speditezza alla proposta di legge, il senatore Zenti fu favorevole ad un articolo aggiuntivo con il quale si precisava che la legge entrava in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

La Commissione superiore di avanzamento ha già espresso un parere sulla proposta di legge, per cui non trovo fondata la richiesta di rinviare l'approvazione del provvedimento in attesa di ulteriori indagini.

Il Governo è favorevole nella misura in cui la Commissione riterrà il provvedimento utile, pur riconoscendo che la proposta di legge in esame ha carattere frammentario, eccezionale e straordinario. Sulla questione, tuttavia, non può intervenire un giudizio critico, dal momento che la situazione si è profondamente modificata nello spazio di diciassette anni. Ed è altrettanto indubbio che una riforma organica comporterebbe una presa di coscienza di una serie di problemi sopraggiunti.

Il problema degli adeguamenti ai sottufficiali dell'Arma aereonautica costituisce assillante preoccupazione per il Ministro della difesa e per chi vi parla, come documentano gli ininterrotti contatti con il Ministero del tesoro ed i quattro schemi di soluzione finora presentati a quel dicastero per il concerto. In effetti senza i fondi una sistemazione congrua di questa carriera non potrà esservi, se non facendo ricorso ad un capitolo di carattere straordinario o ad una nota di variazione che aumenti il capitolo della spesa fissa relativa ai sottufficiali dell'aereonautica.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione avanzata dall'onorevole Abate.

(*È approvata*).

Comunico che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (4492).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ricordate che la commissione difesa venne nella determinazione di nominare un Comitato ristretto per approfondire la materia. Ho partecipato ad una prima riunione di questo Comitato, che compì un primo esame; poi fui assente alla seconda seduta perché ammalato; ma l'onorevole Presidente mi ha informato che tutti i gruppi si sono trovati concordi sulle soluzioni di fondo adottate dal provvedimento. Ritengo che il provvedimento meriti di essere senza indugi approvato, poiché in applicazione del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo statuto degli impiegati civili dello Stato, contempla alcune norme che, per essere state aggiornate per il personale civile, devono essere estese a quello militare, compatibilmente con lo stato giuridico di quest'ultimo.

Si tratta di norme che sono tutte vantaggiose, perché lo stato giuridico del personale civile è stato profondamente modificato e migliorato ed è perciò giusto e logico che la normalità venga estesa al personale militare. Basta guardare l'articolazione del provvedimento ed il riferimento alla situazione reale del personale militare per rendersi conto che il provvedimento è senz'altro da approvare.

Ho voluto prendere visione della discussione svoltasi al Senato per documentarmi sulla posizione assunta da ciascun gruppo politico ed ho constatato che il disegno di legge è stato approvato, in quella sede, senza obiezioni, dopo una rapida discussione.

Per queste ragioni, avendo già svolta la parte espositiva in altra seduta, prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

FASOLI. Convengo con l'onorevole Buffone per quanto attiene alla delicatezza delle posizioni connesse al disegno di legge. Si tende con il medesimo a fare sì che i dipendenti delle Forze armate possano godere di determinati istituti dei quali già godono i dipendenti civili. È evidente una di quelle materie nelle quali abbiamo sempre cercato di sottolineare la nostra funzione di rappresentanza sindacale per le Forze armate. Si tende al conseguimento di determinati benefici e di determinate tutele.

Non posso però non fare una obiezione derivante da una obiettiva constatazione: siamo ormai alla fine delle legislatura e ci si presenta un disegno di legge che investe la trattazione di molteplici istituti. Ci si pone quasi di fronte al fatto compiuto. Non posso non sottolineare, per coloro che faranno parte di questa Commissione nella prossima legislatura, che è stato adottato, presso altre Commissioni, il metodo di compiere delle indagini conoscitive sugli argomenti che in generale costituiscono il fulcro delle discussioni in Commissione. Noi ci troviamo sempre dinanzi a richieste di modifiche e di integrazioni e dobbiamo sempre rimetterci agli studi compiuti dagli organi ministeriali. Ma uno studio in proposito avremmo potuto affrontarlo anche noi, ove la presentazione del disegno di legge fosse avvenuta in tempo opportuno.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La presentazione è stata fatta il 18 di ottobre 1967.

FASOLI. Faccio notare che la legislatura si è iniziata nel 1963 ed alla fine del 1967 era ormai al termine. Si sa già che i vari gruppi iniziano le trattative per decidere quali provvedimenti approvare e quali no, e sono riunioni nelle quali si sente già il pungolo della fine della legislatura. Almeno come raccomandazione si dovrebbe tenere, quindi, presente quanto dirò. Ho studiato il provvedimento e devo riconoscere che il trasferire alle Forze armate determinati istituti già in vigore per i dipendenti civili dello Stato è giusto. Non posso però, ad esempio, non esprimere il fondato dubbio che la cifra indicata come copertura sia arbitraria. Per essere sufficiente dovrebbero essere pochissimi coloro che chiederanno l'applicazione degli articoli dei quali si viene a modificare la portata. Quanto meno, mi pare che si dovrebbe indicare il modo in cui si è giunti a determinare la cifra di copertura.

Si parla di talune modifiche, ma queste sono numerose modifiche! Sembra un testo unico! Se non ci trovassimo nella situazione di recare danno a coloro che un minimo giovamento riceveranno, e costretti a decidere affrettatamente – né importa a noi che il Senato abbia approvato senza discutere; perché i due rami del Parlamento agiscono in modo del tutto autonomo – riterrei che una legge di tanta importanza, che involge tanti istituti, da quello della diffida, della incompatibilità, della aspettativa per infermità, della sospensione precauzionale, a quello dell'annullamento di sanzioni disciplinari, alla cessazione per anzianità, non si possa approvare senza una discussione approfondita. Ci esporremmo al pericolo di doversi tornare sopra e di doverlo modificare in seguito. Dobbiamo approvare a ragion veduta perché il provvedimento sia efficace nel tempo.

Credo che rimangano alcune perplessità in ordine alla copertura, cifra la quale dovremmo avere indicazioni più precise, in quanto temo che essa possa risultare fittizia.

Dalla relazione fatta al Senato si rileva che degli 80 mila componenti l'Arma dei carabinieri, circa 15 mila debbano essere ritenuti assenti dal servizio per malattia. Queste provvidenze sono state previste per venire incontro alle molte pressioni, ma la somma stanziata non può essere assolutamente sufficiente.

Altre volte ci siamo richiamati al principio, che non è mai stato tenuto presente, di un esame che sia congiunto organicamente alla conoscenza della materia.

ABATE. Noi siamo sensibili a tutti i provvedimenti che recano nuove provvidenze per gli ufficiali, i sottufficiali, i vice brigadieri ed i brigadieri. Ma ho qualche perplessità in ordine agli enormi vantaggi, a detta del Relatore, che deriverebbero ai militari in base all'articolo 3 del disegno di legge.

Ho presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 3, tendente a stabilire che durante il periodo della licenza di convalescenza e dell'aspettative per infermità non dipendenti da cause di servizio, compete agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa in servizio continuativo l'intero trattamento economico per i primi 12 mesi e per il restante periodo un trattamento ridotto alla metà, con la con-

servazione integrale degli assegni per carichi di famiglia.

BUFFONE, *Relatore*. L'emendamento porterebbe uno squilibrio nel provvedimento, per cui veramente sarebbe necessario condurre una ricerca statistica per conoscere quanti si siano ammalati per malattia non dipendente da cause di servizio. Inoltre verremmo ad interferire con l'organizzazione generale relativa al pubblico impiego e non potremmo approvare il disegno d legge, in quanto la previsione di spesa non risulterebbe sufficiente.

Tra l'altro, gli enormi vantaggi di cui parlavo si riferiscono a tutto il contesto del provvedimento.

Sulla questione sollevata dall'onorevole Abate, torneremo forse nella prossima legislatura per il complesso dei dipendenti dello Stato. Prego, pertanto, l'onorevole Abate di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare ancora per una breve precisazione l'onorevole Fasoli. In via eccezionale, ne ha facoltà.

FASOLI. Vorrei chiarire brevemente ancora la nostra posizione. Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge, anche se rimane, a nostro avviso, da risolvere la questione della copertura, che non può essere approfondita con i dati a disposizione.

Vorrei ricordare il caso dei dipendenti del Ministero della difesa in quiescienza, i quali da anni attendono l'esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, in base alla quale si sancisce il loro diritto al rateo della tredicesima mensilità. Tale liquidazione avviene tuttora con il contagocce e accade che si verifichino favoritismi nella concessione degli arretrati della tredicesima mensilità.

BUFFONE, *Relatore*. Durante la discussione del bilancio, essendovi una voce di stanziamento riferita a questa legge, potremo integrarla con un emendamento.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rendo conto che la complessità del provvedimento rende viva la esigenza di un maggiore approfondimento, ma faccio presente che si tratta di un disegno di legge estensivo di garanzie giuridiche.

Quanto all'emendamento Abate mi rendo conto dei motivi che lo hanno ispirato, ma, visto che il provvedimento è così utile nel senso di rafforzare le garanzie giuridiche e reca un vantaggio economico ad una così estesa categoria, vorrei pregare il presentatore di ritirare l'emendamento, perché si creerebbe un articolo che non so come verrebbe interpretato e si solleverebbe un grosso problema di copertura che costituirebbe un intralcio alla approvazione, sulla quale mi sembra che converga il favore della Commissione.

ABATE. Aderisco alla richiesta del sottosegretario e sollecito un intervento presso il Ministro perché l'importante materia della estensione di determinati benefici economici agli ufficiali ed ai sottufficiali sia tenuta presente dal Governo nelle prossime conversazioni con il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'articolo 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 12, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro della difesa a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per decadenza. Il relativo provvedimento è adottato previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

L'ufficiale e il sottufficiale che contino almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite:

*a*) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a secondo dell'età, e consegue l'indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione;

*b*) il sottufficiale è collocato nel complemento e ha diritto all'indennità per una volta tanto nella misura sopra indicata.

Il militare di truppa è collocato in congedo e ha diritto alla pensione o all'indennità per una volta tanto alle condizioni e nella misura di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

ART. 2.

Con la professione di ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. È altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

All'ufficiale e sottufficiale del servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Guardia di finanza, nonché al sottufficiale in servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo del Corpo degli agenti di custodia che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dal precedente comma, dall'articolo 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 13 della legge 3 aprile 1958, n. 460, dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dall'articolo 12 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dagli articoli 1 e 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e dagli articoli 13 e 76 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni:

*a*) le attribuzioni del Ministro della difesa sono esercitate dal Ministro delle finanze per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dal Ministro dell'interno per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Ministro di grazia e giustizia per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;

*b*) l'ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che debba cessare dal servizio permanente per decadenza è in ogni caso collocato nella riserva.

(*È approvato*).

ART. 3.

Durante l'aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio all'ufficiale e sottufficiale in servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia competono gli assegni per carichi di famiglia nella misura intera. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione dello stipendio o paga e degli altri assegni o indennità.

Il tempo trascorso nella posizione di cui al precedente comma è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

(*È approvato*).

ART. 4.

La sospensione precauzionale dall'impiego, disposta nei confronti dell'ufficiale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, cui siano addebitati fatti per i quali egli possa essere sottoposto a procedimento disciplinare, è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti, a norma del secondo comma dell'articolo 74 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e del secondo comma dell'articolo 51 della legge 29 marzo 1956, n. 288, non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'ufficiale il provvedimento di sospensione.

(*È approvato*).

ART. 5.

Quando il provvedimento che infligge una sanzione disciplinare alll'ufficiale o al sottufficiale in servizio permanente o al vicebrigadiere o militare di truppa in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, sia annullato in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

(*È approvato*).

ART. 6.

Gli articoli 25 e 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, applicabili agli ufficiali della Guardia di finanza a norma dell'articolo 1 della legge 15

dicembre 1959, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 25.* — «L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, è richiamato in servizio, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento, ai corsi, agli esperimenti o agli esami.

L'ufficiale in aspettativa per infermità che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio.

È parimenti richiamato in servizio, su domanda, anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo ».

*Art. 43.* — « L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto un'età pari a quella prevista dall'articolo 35 ridotta di tre anni ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio.

Il periodo di servizio e l'età richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantità pari al terzo del servizio di navigazione prestato su navi armate o in riserva e del servizio di volo. In nessun caso tale riduzione può essere superiore a cinque anni.

I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente possono, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra purché abbiano compiuto il limite di età all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione è loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori.

Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua età.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono è collocato nell'ausiliaria ,nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Qualora ne faccia domanda, egli ha però diritto di essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi quattro commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso egli è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva. L'ufficiale consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio ».

(*È approvato*).

ART. 7.

L'articolo 18 della legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e l'articolo 31 della legge stessa, modificato dall'articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 86, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 18.* — « L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio.

È parimenti richiamato in servizio, su domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma del presente articolo ».

*Art. 31.* — « L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di età ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianità di servizio:

| | |
|---|---|
| tenente generale ispettore . . . . | anni 62 |
| maggiore generale ispettore . . . | » 59 |
| colonnello . . . . . | » 57 |
| tenente colonnello . . . . . | » 55 |
| maggiore . . . . . | » 53 |
| capitano, tenente e sottotenente . . | » 51 |

Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua età.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dei precedenti commi è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità, e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite. Qualora ne faccia domanda, egli ha però diritto ad essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cu iai primi due commi ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente. In tal caso egli è collocato nella riserva e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio ».

(*È approvato*).

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, applicabile ai sottufficiali della Guardia di finanza a norma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260, il secondo comma dell'articolo 33 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e il secondo comma dell'articolo 33 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sono sostituiti dal seguente:

« Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione ».

(*È approvato*).

ART. 9.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dell'articolo 16 della legge 18 ottober 1961, n. 1168, e dell'articolo 100 della legge 18 febbraio 1963, n. 73, è sostituito dal seguente:

« Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione ».

(*È approvato*).

ART. 10.

All'onere annuo di lire 29.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dei capitoli n. 2122 (lire 5 milioni), n. 2213 (lire 19 milioni) e n. 2302 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e n. 1160 (lire 200 mila), n. 1192 (lire 1 milione) e n. 1454 (lire 700 mila) degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dei medesimi stati di previsione per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3778).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica, nonché alla legge 12 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

BUFFONE, *Relatore*. Si tratta del famoso disegno di legge sul quale i testi si sono succeduti ai testi e gli emendamenti agli emendamenti, ed è valida la richiesta che feci ai colleghi degli altri gruppi politici perché nella prima parte si contemplasse una legge delegata sulla commissione di avanzamento e nella seconda un provvedimento correttivo in ordine al problema dell'avanzamento nell'Arma dei carabinieri, degli artiglieri, del genio dei tecnici fisici e nel ruolo dei servizi autonomi: una serie di norme tendenti a modificare il livello di valutazione in rapporto alla disponibilità dell'organico. Se per la prima parte vi è un emendamento e siamo in grado di riferire, per la seconda resta valida la richiesta già formulata perché ho già riferito sul disegno di legge per quattro volte.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che un gruppo politico fece la distinzione fra le due parti del provvedimento, in funzione della quale si rende necessaria la nomina di un Comitato ristretto.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con la proposta di stralciare e discutere le norme relative alle commissioni di avanzamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norma sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (4377).

Presenti e votanti . . . . 30
Maggioranza . . . . . 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari . . . . 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo » (4492).

Presenti e votanti . . . . 30
Maggioranza . . . . . 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari . . . . 0

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abate, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, Cuttitta, D'Alessio, D'Amato, De Meo, de Stasio, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Folchi, Fornale, Gorreri, Lenoci, Lucchesi, Pacciardi, Pietrobono, Sasso, Terranova Raffaele, Turchi, Valeggiani.

**La seduta termina alle 13.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO